

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 689-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1984

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — I contraccolpi del nuovo ordine economico e sociale introdotto in Etiopia a partire dal 1975 sono stati avvertiti in maniera particolarmente pesante dalla comunità italiana residente nel paese, che, per le posizioni economiche di rilievo occupate, si è trovata particolarmente esposta alle iniziative del nuovo regime.

Tali fattori nel giro di pochi anni hanno provocato un brusco calo della nostra comunità — dalle ottomila persone del 1975 alle attuali duemila — e l'esodo maggiore si è verificato da Asmara dove la presenza italiana era vasta e capillare.

La maggior parte dei connazionali ha perso le proprietà a seguito delle nazionalizzazioni operate dal Governo etiopico ed è stata messa in grave difficoltà dal fatto che le autorità locali hanno chiesto, a torto o a ragione, il pagamento di tasse per lunghi periodi arretrati, pagamenti ai quali, una volta nazionalizzate le loro attività, i connazionali non sono apparsi in grado di far fronte.

Inoltre, poichè la legislazione etiopica prevede dei limiti alla libertà di movimento di quegli stranieri che abbiano pendenze fiscali, numerosi connazionali sono stati di conseguenza a lungo nella impossibilità di rimpatriare in quanto, una volta venute a mancare o essendosi ridotte le loro fonti di reddito, non potevano far fronte alla richiesta di pagare le imposte pregresse.

Alle aspettative di questi connazionali è venuto incontro l'accordo in esame, che consente di compensare le pendenze precedenti gravanti sui nostri connazionali con i crediti che il nostro Paese vanta nei confronti del Governo etiopico a seguito della nazionalizzazione dei beni italiani.

L'accordo prevede infatti l'assunzione da parte italiana di tutti gli obblighi incombenenti al Governo etiopico in relazione a pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche italiane a seguito di nazionalizzazioni, espropri o acquisizioni di proprietà, in Etiopia, con

conseguente surroga del Governo italiano a quello etiopico.

A questo impegno, che diverrà operante con la ratifica, si accompagna l'impegno del Governo italiano a non appoggiare nè sostenere, fin dal momento della firma, le pretese di cittadini italiani nei confronti del Governo etiopico che, da parte sua, si impegna a cancellare, all'atto dell'entrata in vigore dell'accordo:

a) tutti i debiti fiscali esistenti nei confronti dello Stato etiopico, di tutti i cittadini ed associazioni italiane i cui beni sono stati nazionalizzati o comunque acquisiti;

b) tutte le tasse sui redditi e le imposte municipali dovute da cittadini o associazioni italiani in Etiopia alla medesima data;

c) tutte le garanzie date da cittadini italiani fino alla data medesima per impegni finanziari di terzi nei confronti dello Stato etiopico.

Inoltre il Governo etiopico si è impegnato a concedere, dalla data della firma a tutti i cittadini italiani che ne facessero richiesta, il visto di uscita necessario per lasciare anche temporaneamente il Paese.

Poichè alcune importanti clausole dell'accordo entreranno in vigore soltanto al momento della ratifica dello stesso, è quanto mai opportuno che si proceda da ambo le parti ad accelerare le procedure, al fine di estendere ai connazionali in Etiopia tutti i benefici previsti. Sarebbe pertanto opportuno rappresentare presso le Autorità etiopiche il nostro desiderio che l'accordo possa entrare in vigore quanto prima.

Infatti, per quanto concerne l'applicazione concreta delle disposizioni dell'accordo vincolanti fin dal momento della firma, vi è da segnalare che sono state superate le preesistenti difficoltà in materia di rilascio di visti; rimangono, invece, alcune difficoltà per quanto concerne le limitazioni alle ven-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dite delle proprietà dei connazionali che hanno pendenze debitorie nei confronti dello Stato etiopico poichè la cancellazione di tali pendenze è legata all'entrata in vigore.

È proprio in relazione a ciò che la Commissione affari esteri, all'unanimità, invita l'Assemblea a voler autorizzare la ratifica di questo accordo accompagnando tale in-

vito con la raccomandazione al Governo ad effettuare tutti i passi utili presso le autorità etiopiche al fine di giungere ad una rapida entrata in vigore delle norme concordate e garantire ai nostri concittadini la possibilità di far finalmente rientro in Italia.

VELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore COLELLA)

3 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di lettere in pari data.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati dal presente Accordo, è riaperto fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

**Art. 4.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.